

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
89/C 232/01	ECU.....	1
89/C 232/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
89/C 232/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle referenze generalizzate per l'anno 1989 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo	2
89/C 232/04	Microscopio a scansione con analisi a raggi X — Procedura ristretta	3
89/C 232/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983	4
	Corte di giustizia	
89/C 232/06	Causa 242/89: Ricorso del sig. Helmut Henrichs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 agosto 1989	5
89/C 232/07	Causa 247/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 4 agosto 1989	5
89/C 232/08	Causa 250/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 4 agosto 1989	6
89/C 232/09	Causa 255/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 10 agosto 1989	6
89/C 232/10	Causa 258/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 14 agosto 1989	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
89/C 232/11	Modifica della proposta di decisione del Consiglio concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità	8
89/C 232/12	Proposta riveduta di decisione del Consiglio recante modifica alla decisione 87/327/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS)	9

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

8 settembre 1989

(89/C 232/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4287	Peseta spagnola	129,514
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,4968	Scudo portoghese	173,471
Marco tedesco	2,07683	Dollaro USA	1,04742
Fiorino olandese	2,34057	Franco svizzero	1,79161
Sterlina inglese	0,676847	Corona svedese	6,99363
Corona danese	8,06829	Corona norvegese	7,55348
Franco francese	6,99677	Dollaro canadese	1,24224
Lira italiana	1488,49	Scellino austriaco	14,6199
Sterlina irlandese	0,778116	Marco finlandese	4,67674
Dracma greca	178,784	Yen giapponese	153,416
		Dollaro australiano	1,36828
		Dollaro neozelandese	1,77079

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)

(89/C 232/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	7. 9. 1989	63,98 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	7. 9. 1989	56,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	7. 9. 1989	offerte rifiutate

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(89/C 232/03)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (GU n. L 375 del 31. 12. 1988), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

N. d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale ECU
10.0430	Gelatine e loro derivati	Pakistan	700 000
10.0510	Altre coperture	Brasile	6 000 000
10.0600	Pelli da pellicceria conciate	Hong Kong	2 300 000
10.0720	Vasellame di ceramica	Sri Lanka	800 000
10.1010	Altre macchine automatiche	Hong Kong	17 000 000

Microscopio a scansione con analisi a raggi X — Procedura ristretta

(89/C 232/04)

1. *Ente appaltante:*
Commission des Communautés européennes, Centre Commun de Recherche (Euratom), service des marchés publics, I-21020 Ispra (Varese).
Tel. (03 32) 78 91 11. Telex 380042/380058 EURATOM I, telefax (03 32) 78 94 34.
 2. *Procedura di aggiudicazione:*
Licitazione privata secondo la procedura definita dagli articoli 50 e 51 del regolamento finanziario delle Comunità europee del 21. 12. 1977 (GU n. L 356 del 31. 12. 1977).
 3. a) *Luogo di esecuzione:*
Vedi punto 1.
b) *Oggetto dell'appalto:*
Fornitura di un microscopio a scansione per ricerche metallurgiche e ceramiche. Lo strumento deve dare la possibilità di effettuare analisi chimiche con raggi X.
c) *Divisione in lotti:*
Il contratto non potrà essere suddiviso in lotti.
 4. *Termine di esecuzione:*
Da determinare.
 - 5.
 6. a) *Termine per il ricevimento delle richieste di partecipazione:*
21 giorni dopo la pubblicazione.
 - b) *Indirizzo:*
Vedi punto 1.
 - c) *Lingua o lingue:*
Una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
 7. *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:*
Immediatamente dopo la selezione dei candidati.
 8. *Condizioni minime:*
Le imprese dovranno produrre documentazione attestante la realizzazione e il collaudo di materiali simili, la disponibilità di mezzi tecnici e l'esistenza di un servizio di valutazione adeguato.
 9. *Criteri di aggiudicazione:*
L'aggiudicazione del contratto verrà effettuata tenendo conto: delle soluzioni tecnicamente più valide e che soddisfino nel miglior modo le specifiche tecniche formulate nel bando di gara; dell'esperienza dell'impresa nel settore; del rapporto qualità prezzo del sistema proposto.
 10. *Altre informazioni:*
Capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti del CCR (che verrà inviato insieme al bando di gara) e condizioni particolari previste nel bando di gara stesso.
 11. *Data di invio del bando:*
4. 9. 1989.
-

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE)
n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983**

(89/C 232/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (¹), la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 6 settembre 1989 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato nella Repubblica federale di Germania nei confronti della Polonia.

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1989, di contingenti supplementari per l'importazione di:

- | | |
|--|-------------------|
| — calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomale di cuoio naturale (solo per i produttori tedeschi)
(codice NC ex 6403) | 2,0 milioni di DM |
| — operazioni di perfezionamento su calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomale di cuoio naturale
(codice NC ex 6403) | 1,8 milioni di DM |

(¹) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso del sig. Helmut Henrichs contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 agosto 1989

(Causa 242/89)

(89/C 232/06)

Il 2 agosto 1989, il sig. Helmut Henrichs, con gli avvocati Jochim Sedemund e Frank Montag, Kanzlei Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, Heumarkt 14, D-5000 Colonia 1, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand Rue, L-2012 Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare il bando di concorso COM/1630/88 (concorso interno), nonché la decisione del convenuto relativa al silenzio rifiuto sul ricorso del ricorrente in data 10 marzo 1989, n. 110/89;
- 2) condannare la convenuta alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

- Violazione dell'articolo 4 dello statuto. Descrizione falsa ed incompleta della funzione. Il posto messo a concorso non era né è libero.
- Violazione della decisione del 20 novembre 1985 sull'organizzazione del CCR.
- Violazione dell'articolo 7 dello statuto del personale. Valutazione dell'autorità che ha il potere di nomina.
- Violazione dell'obbligo di assistenza.
- Violazione di principi generali di carriera e di organizzazione.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 4 agosto 1989

(Causa 247/89)

(89/C 232/07)

Il 4 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Rafael Pellicer e Luis Miguel Antunes, membri del servizio giuridico, in qualità di

agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio del sig. Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso di gara pubblica, relativa alla fornitura e montaggio di una centrale telefonica nell'aeroporto di Lisbona, per la pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal titolo III, ed in particolare dall'articolo 9 della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976⁽¹⁾, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
- 2) condannare la Repubblica portoghese al pagamento delle spese di giudizio.

Mezzi e principali argomenti

- 1) Contrariamente a quanto sostenuto dal governo portoghese, la gara di cui trattasi si inserisce, per la sua struttura, nella figura giuridica dell'appalto di forniture, e non in quella dell'appalto di lavori. Pur considerando che talune opere dovrebbero effettivamente essere realizzate, la Commissione ritiene evidente che esse si limitano a quanto strettamente necessario al montaggio e installazione della centrale telefonica. Potrà quindi concludersi, in funzione della ridotta percentuale costituita dalle opere da realizzare nell'ambito della gara, che ci troviamo senza alcun dubbio in presenza di un appalto di forniture.
- 2) L'impresa Aeroporto e Navegação Aérea, ANA-EP (ANA-EP) era sottoposta al controllo dello Stato per la realizzazione della gara pubblica oggetto della presente causa e conseguentemente va considerata amministrazione aggiudicatrice ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 della direttiva 77/62/CEE.
- 3) A parere delle autorità portoghesi, l'impresa ANA-EP è un'impresa che gestisce servizi di trasporto, prestati mediante gli aeroporti e il controllo del traffico aereo; si tratterebbe, pertanto, di un ente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi. La Commissione ritiene che le imprese che gestiscono i porti e aeroporti degli Stati membri non sono imprese che gestiscono servizi di trasporto ai sensi della

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

direttiva e che, conseguentemente, non rientrano nella deroga di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 2.

- 4) Poiché sono soddisfatte le condizioni di applicazione della direttiva 77/62/CEE e non si applica alcuna delle deroghe in essa previste, l'impresa ANA-EP era tenuta ad inviare l'avviso della gara pubblica di cui trattasi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la rispettiva pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi dell'articolo 9 della menzionata direttiva.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 4 agosto 1989

(Causa 250/89)

(89/C 232/08)

Il 4 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Sergio Fabro, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che il governo italiano, non adottando entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986⁽¹⁾, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato e più precisamente degli articoli 5 e 189, nonché dell'articolo 5 della direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;
- b) condannare il governo italiano al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 189, terzo comma del trattato CEE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° ottobre 1987 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 26. 8. 1986, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 10 agosto 1989

(Causa 255/89)

(89/C 232/09)

Il 10 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico Jörn Sack, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal trattato CEE non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, primo trattino, della direttiva 84/587/CEE del Consiglio, del 29 novembre 1984, che modifica la direttiva 79/524/CEE⁽¹⁾ relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, ed alla direttiva 86/403/CEE della Commissione, del 28 luglio 1986, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE⁽²⁾;
- 2) condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

L'articolo 189 del trattato CEE, secondo cui la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini di recepimento fissati dalle direttive. Questo termine è scaduto il 3 dicembre 1986 senza che la Repubblica francese abbia messo in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive menzionate nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 233 del 20. 8. 1986, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 14 agosto 1989

(Causa 258/89)

(89/C 232/10)

Il 14 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sig. D. Robert Caspar Fischer e D. Francisco José Santaolalla,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. D. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo applicato alle catture di una riserva o gruppo di riserve soggette ad un TAC o ad un contingente, effettuate fuori della zona di pesca della Comunità, le misure di controllo stabilite dal regolamento (CEE) n. 2057/82 ⁽¹⁾, in particolare dagli articoli 1, da 6 a 9 e 10, nonché dal regolamento (CEE) n. 2241/87 ⁽²⁾, in particolare dagli articoli 1, da 5 a 9 e 11, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE;
- 2) condannare il Regno di Spagna alle spese.

Mezzi e principali argomenti

- 1) La questione basilare oggetto della presente causa è la competenza comunitaria ad emanare norme per la conservazione delle risorse ittiche, consistenti in particolare nella limitazione di catture nelle acque marittime esterne alla zona di pesca della Comunità, cioè al di là delle 200 miglia marine, corrispondenti alla zona economica esclusiva degli Stati membri.

La Commissione si oppone alla tesi negativa sostenuta dal Regno di Spagna, argomentando che essa è in contrasto con le norme del trattato CEE (articolo 38, paragrafi 3 e 4, articolo 39 e articolo 43, paragrafo 2), che la Comunità è competente *ratione materiae* a regolamentare tutte le attività di pesca nella zona di pesca della Comunità e *ratione personae*, a regolamentare le attività di pesca delle imbarcazioni comunitarie al di fuori di tale zona. Secondo la Commissione, l'estensione di tale competenza comunitaria è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte e dalla prassi normativa sistematicamente seguita dalle istituzioni comunitarie. Il fatto che la Comunità abbia competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali in materia di pesca, compresi quelli aventi ad oggetto la conservazione delle risorse alieutiche d'alto mare è, ad avviso della Commissione, una prova ulteriore dell'estensione della competenza co-

munitaria al di fuori della sua zona di pesca, poiché se la Comunità può adottare tali norme in via convenzionale, obbligandosi nei confronti di terzi, niente le impedisce di adottarli in via autonoma, senza dimenticare che, negandole tale competenza, la si priverebbe degli strumenti per imporre al proprio interno gli obblighi derivanti dai suoi accordi esterni.

- 2) Il governo spagnolo contesta la legittimità della limitazione unilaterale imposta dalla Comunità ai suoi pescatori in relazione agli stock che si trovano in alto mare, non esistendo contropartita dei terzi che pure li sfruttano. La Commissione respinge questa tesi affermando che, nell'applicare le norme comunitarie di limitazione della pesca alle catture realizzate dai pescherecci comunitari fuori della zona di pesca della Comunità, le istituzioni comunitarie hanno adottato solo le misure indispensabili a garantire non soltanto la conservazione delle risorse ittiche fuori della sua zona di pesca, conformemente al complesso di obblighi derivanti dalle norme internazionali che vincolano la Comunità, ma anche la conservazione delle risorse all'interno della propria zona di pesca, conservazione che non può essere garantita dinanzi a pratiche dolose o abusive, qualora l'ambito di applicazione delle misure di limitazione della pesca si restringa esclusivamente alla zona di pesca della Comunità.
- 3) Secondo la Commissione, l'assenza di registrazione e di controllo, da parte delle autorità spagnole, delle catture di riserve ittiche soggette a TAC o a contingente, effettuate fuori della zona di pesca della Comunità, ha comportato, e probabilmente comporterà in futuro, che la Spagna superi i propri contingenti e, perfino, che i pescherecci spagnoli realizzino catture in acque ove nessun contingente è stato loro concesso. L'atteggiamento delle autorità spagnole può seriamente pregiudicare l'efficacia dei TAC e dei contingenti, approvati dalla Comunità come parte della sua politica di conservazione e gestione delle risorse ittiche, costituendo quindi un grave inadempimento degli obblighi comunitari assunti dalla Spagna in questo settore.

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di decisione del Consiglio concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità ⁽¹⁾

COM(89) 254 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 9 giugno 1989)

*(89/C 232/11)***1. Emendamento n. 1**

Dopo il secondo considerando inserire un nuovo considerando redatto nel modo seguente:

«considerando che la presente decisione si applica fra l'altro ad ogni tipo di impresa, piccola e media, ivi comprese le aziende artigiane, cooperative e a struttura mutualistica;»

Emendamento n. 2

Redigere il quarto considerando nel modo seguente:

«considerando che è necessario rafforzare questa politica per le imprese tenuto conto del completamento del mercato interno e di altre riforme derivanti dall'Atto unico europeo, nonché dal libro bianco della Commissione del giugno 1985 (doc. COM(85) 310 def.);»

2. Articolo 4

Aggiungere il seguente capoverso:

«Nella misura in cui nuove decisioni del Consiglio si avverino necessarie, queste saranno adottate dallo stesso, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, dopo consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.»

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 30. 3. 1989, pag. 5.

Proposta riveduta di decisione del Consiglio recante modifica alla decisione 87/327/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) (*)

COM(89) 392 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 3 agosto 1989)

(89/C 232/12)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli obiettivi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE del 2 aprile 1963 (1), mirano in particolare a consentire a tutti di beneficiare del grado più elevato possibile di formazione professionale, necessaria per le rispettive attività professionali, e si riferiscono altresì all'ampliamento della formazione professionale per soddisfare le esigenze risultanti dal progresso tecnico collegando le diverse forme di formazione professionale con gli sviluppi economici e sociali;

considerando che, in base al sesto principio della suddetta decisione, è compito della Commissione favorire gli scambi diretti tra gli specialisti della formazione professionale, per consentir loro di conoscere e di studiare le realizzazioni e le innovazioni negli altri paesi della Comunità;

considerando che il Consiglio ha istituito il programma d'azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) con la decisione 87/327/CEE, del 15 giugno 1987 (2), e che l'articolo 7 di tale decisione prevede la possibilità di adeguare quest'ultima;

considerando che il Consiglio ha adottato provvedimenti per rafforzare la cooperazione tecnologica a livello co-

munitario e per fornire le risorse umane necessarie, in particolare mediante la decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994) (3);

considerando che il Consiglio ha adottato provvedimenti per stimolare la cooperazione e lo scambio tra scienziati ricercatori europei, in particolare mediante la decisione 88/419/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1988, relativa all'istituzione del programma SCIENCE (4), e la decisione 89/118/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'istituzione del programma SPES (5) *considerando che non è dunque opportuno che tali attività rientrino nel programma ERASMUS;*

considerando che, in base alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 30 maggio 1989, il programma ERASMUS come modificato da questa decisione rientra nella politica comune di formazione professionale come previsto nell'articolo 128;

considerando che, in seguito all'iniziativa del Consiglio europeo per un'Europa dei cittadini, la Commissione mira per il 1992 a fare in modo che il 10 % degli studenti comunitari frequentino un corso universitario organizzato da istituti in più di uno Stato membro;

considerando che *il Consiglio, alla sua riunione del . . . , ha adottato il programma LINGUA per promuovere la formazione in lingue straniere, nonché l'insegnamento e lo studio di lingue straniere nella Comunità europea;*

considerando che, nella riunione del 21 dicembre 1988, il Consiglio ha adottato una direttiva relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (6);

considerando che le relazioni annuali sul funzionamento del programma ERASMUS nel 1987 e 1988 e la verifica del programma sinora effettuata hanno dimostrato che esso riesce a incrementare la mobilità degli studenti mediante un'efficace cooperazione interuniversitaria all'interno della Comunità;

(1) GU n. C 150 del 17. 6. 1989, pag. 10.

(2) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1368/63.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20.

(4) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

(5) GU n. C 335 del 30. 12. 1988, pag. 3.

(6) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 44.

(7) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

considerando perciò che le azioni esistenti nella decisione 87/327/CEE dovrebbero rimanere in essere fino alla entrata in vigore della presente decisione, e che dovrebbe poi continuare con le debite modifiche che l'esperienza ha dimostrato essere necessarie;

considerando che per finanziare il programma ERASMUS nei tre primi anni del periodo quinquennale sono previsti stanziamenti per 192 milioni di ECU,

DECIDE:

Articolo 1

1. All'articolo 1 della decisione 87/327/CEE del Consiglio:

Il testo seguente viene aggiunto al paragrafo 2:

«Tutti gli studenti che frequentano tali istituti, indipendentemente e dal tipo e dal livello di studi, fino al dottorato compreso, possono beneficiare di aiuti nell'ambito del programma ERASMUS, fino al dottorato, sempreché gli studi fatti in un altro stato membro siano di formazione professionale.

Il programma ERASMUS non copre le attività di ricerca né dello sviluppo tecnologico.»

2. Nell'articolo 2 della decisione 87/327/CEE del Consiglio:

a) *il paragrafo ii) viene sostituito dal testo seguente: «per promuovere una cooperazione larga ed intensa nella formazione professionale tra le università di tutti gli stati membri»;*

b) *il paragrafo iii) viene modificato come segue: le parole «d'istruzione e» vengono eliminate alla riga 4.*

3. Il seguente testo sostituisce quello dell'articolo 4 della decisione 87/327/CEE del Consiglio:

«Articolo 4

Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, gli stanziamenti annui destinati a coprire il contributo della Comunità per le azioni previste dal programma saranno stabiliti nella procedura di bilancio annuale tenendo conto dei risultati del programma, nonché di eventuali nuove esigenze che possano emergere nella fase operativa. Tali stanziamenti sono intesi a finanziare le varie azioni enunciate in allegato, incluse le misure necessarie ad assicurare l'assistenza tecnica a livello comunitario, la verifica permanente e la valutazione del programma.

Gli stanziamenti giudicati necessari per i primi tre anni del programma faranno parte di bilanci futuri nell'ambito delle prospettive finanziarie attuali 1988-1992 approvate congiuntamente dalle tre istituzioni nel giugno 1988 e della loro evoluzione.»

4. L'articolo 5 della decisione 87/327/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente:

La frase «le altre azioni già programmate a livello comunitario» è sostituita «altre azioni a livello comunitario».

5. Nell'articolo 7 della decisione 87/327/CEE del Consiglio, la data del 31 dicembre 1989, presente nella prima riga, viene sostituita dal 31 dicembre 1993, mentre la data del 30 giugno 1990, presente nella sesta riga, viene sostituita dal 30 giugno 1994.

Articolo 2

Questa decisione entra in vigore il 1° luglio 1990 per quanto riguarda l'azione 2, punto 2 e il 1° gennaio 1991 in tutti gli altri casi.

ALLEGATO 1

AZIONE 1

Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea

L'azione n. 1, prevista nell'allegato alla decisione 87/327/CEE del Consiglio, è modificata come segue:

- «1) La Comunità svilupperà ulteriormente la rete europea di cooperazione universitaria, nell'ambito del programma ERASMUS, intesa a promuovere gli scambi di studenti all'interno della Comunità.

La rete europea summenzionata sarà formata da quelle università che, nell'ambito del programma ERASMUS, hanno concluso accordi ed organizzato programmi che prevedono lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati membri e che riconoscono i periodi di studio effettuati fuori dall'università di origine.

Lo scopo principale degli accordi interuniversitari è di dare agli studenti di un'università la possibilità di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte

integrante del titolo di studio o della qualifica accademica. Questi programmi comuni dovranno obbligatoriamente prevedere un periodo integrato di preparazione alla lingua straniera, nonché una cooperazione tra docenti e personale amministrativo per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all'estero.

Si darà priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, ciascuna università che vi partecipa riceverà di norma aiuti fino ad un massimale annuo di 25 000 ECU per un primo periodo di tre anni salvo revisione periodica.

- 2) Verranno inoltre forniti aiuti per gli scambi di docenti al fine di attuare moduli didattici integrati in altri Stati membri.
- 3) Verranno inoltre forniti aiuti a progetti comuni di elaborazione di programmi di studio fra università appartenenti a Stati membri diversi, allo scopo di agevolare il riconoscimento accademico e di contribuire, mediante uno scambio di esperienze e di conoscenze, al processo di innovazione e di miglioramento dei corsi a livello comunitario.
- 4) Verranno inoltre accordati aiuti alle università che organizzano programmi didattici intensivi di breve durata, destinati a studenti di più Stati membri.
- 5) La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale insegnante e agli amministratori universitari chiamati a recarsi ad *effettuare visite* ad altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri e scambiare le loro esperienze sugli ultimi sviluppi registrati nel settore di loro competenza e *per aumentare la loro conoscenza reciproca degli aspetti di formazione nei sistemi d'insegnamento superiore di altri Stati membri*. Verranno inoltre assegnate delle borse per consentire al personale docente di effettuare una serie di conferenze specializzate in più Stati membri.»

AZIONE 2

Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti

L'azione n. 2, prevista nell'allegato alla decisione 87/327/CEE del Consiglio, è modificata come segue:

- «1) La Comunità svilupperà ulteriormente un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, i quali effettuino un periodo di studio in un altro Stato membro. Nello stabilire la spesa globale rispettivamente per le azioni n. 1 e n. 2 la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all'interno della rete europea di cooperazione universitaria nel corso del suo sviluppo.
 - 2) Le borse di studio del programma ERASMUS saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. L'importo attribuito ad ogni Stato membro sarà assegnato in funzione del numero totale di studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, e al numero totale dei giovani di età compresa tra i 18 et 25 anni in ciascuno Stato membro.
- Inoltre la Commissione adotterà le misure necessarie per garantire una partecipazione equilibrata tra tutti gli Stati membri ed un'equa ripartizione tra tutte le discipline. A tal fine stanzierà direttamente una piccola percentuale dei fondi disponibili per le borse di studio per studenti, non superiore al 5 % del relativo bilancio annuale. Verranno stanziati direttamente anche i fondi per borse concernenti programmi specifici la cui struttura non consente una gestione tramite le agenzie nazionali.
- 3) Le autorità nazionali preposte all'assegnazione delle borse accorderanno borse di studio per un importo massimo di 5 000 ECU per studente, per un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:
 - a) le borse non sono di norma intese a coprire l'intero costo del soggiorno di studio all'estero, ma a compensare le spese supplementari di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo paese d'origine). Gli Stati membri, ove necessario, provvederanno a fornire gli aiuti finanziari supplementari agli studenti cui siano state assegnate le borse di studio per le spese di mobilità;
 - b) sarà data la priorità agli studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito della rete europea di cooperazione universitaria, ai sensi dell'azione n. 1, nonché agli studenti che beneficino del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), ai sensi dell'azione n. 3. Potranno anche essere erogate borse a studenti di corsi per i quali siano stati presi accordi particolari al di fuori dell'ambito della rete, in un altro Stato membro, purché soddisfino i requisiti necessari;
 - c) di norma le borse saranno accordate soltanto qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall'università di origine dello studente. Tuttavia, tali

borse di studio possono anche essere assegnate in via eccezionale qualora il periodo di studio da trascorrere in un altro Stato membro venisse pienamente riconosciuto dall'università che rilascerà la laurea in tale Stato membro, a condizione che tale disposizione figuri in un accordo interuniversitario concluso in base all'azione n. 1;

- d) l'università ospite non addebiterà tasse d'iscrizione agli studenti in arrivo; se del caso, i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso le università del loro paese;
- e) le borse saranno accordate per periodi di studio in un altro Stato membro della durata compresa tra i sei mesi ed un anno accademico; in via eccezionale tali borse possono essere accordate per periodi di studio della durata minima di tre mesi o di una durata superiore ai dodici mesi, in caso di *programmi integrati*;
- f) le eventuali borse o prestiti di cui beneficiano gli studenti nel proprio paese continueranno ad essere pienamente erogati nel periodo di studio che essi effettuano presso l'università ospite e per il quale ricevono una borsa ERASMUS.»

AZIONE 3

Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio

Nell'ambito dell'azione n. 3, prevista nell'allegato alla decisione 87/327/CEE del Consiglio:

- 1) Il punto 2 viene modificato come segue:

«misure volte a promuovere lo scambio a livello comunitario di informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi conseguiti e dei periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, in particolare mediante l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi; a tali centri si erogheranno contributi per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati».

- 2) Il punto 3 è cancellato.

AZIONE 4

Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità

L'azione n. 4, prevista nell'allegato alla decisione 87/327/CEE del Consiglio, è modificata come segue:

- «1. Per fornire un sostegno informativo al programma ERASMUS e per accrescere la reciproca conoscenza dei sistemi universitari esistenti nella Comunità, ERASMUS fornirà:
 - aiuti ad associazioni e consorzi di università, personale docente, amministratori o studenti operanti su base europea, in particolare per divulgare, all'interno della Comunità, le iniziative in settori specifici *della formazione*;
 - pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d'insegnamento negli altri Stati membri e che richiamino l'attenzione sugli sviluppi importanti e sui modelli innovatori della cooperazione interuniversitaria della Comunità;
 - altre iniziative volte a promuovere la cooperazione interuniversitaria nella Comunità *nel campo della formazione professionale*;
 - misure atte ad agevolare la divulgazione delle informazioni sul programma ERASMUS;
 - premi ERASMUS della Comunità europea da attribuire a studenti, personale docente, università o progetti ERASMUS che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.
- 2. Il costo dei provvedimenti attuati ai sensi dell'azione n. 4 non supererà il 5 % degli stanziamenti annui previsti per il programma ERASMUS.»